



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

prot. N. 4421

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 49 del 18/05/2018

OGGETTO: Eventi sismici di eccezionale intensità dei giorni 24 agosto 2016 (magnitudo 6.0 scala Richter), 26 ottobre 2016 (magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter), 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5 scala Richter), 18 gennaio 2017 (magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter) e successivi, che stanno interessando le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Piano Comunale di Emergenza (P.C.E.) approvato con D.C.C. n.13 del 21.03.2013 e successivi aggiornamenti (paragrafi: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3.2 e 4.4 della "Relazione Generale")

-Primi adempimenti a tutela della pubblica e privata incolumità-
(paragrafo 4.1, funzione "6.Censimento danni a persone e cose" del P.C.E.)

Misure provvisorie eseguite attraverso interventi di somma urgenza, a seguito degli eccezionali eventi sismici dei giorni 24 agosto 2016, 26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 e successivi, per interventi strettamente necessari alla messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà De Angelis - Ripani in località Gaico

(Note Dipartimento della Protezione Civile prott.:n° UC/TERAG16/0044398 DEL 03.09.2016 e n° DIP/TERAG 16/0064447 del 23.11.2016)

ORDINANZA SINDACALE

artt.5, comma 2, e 15 della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.e i.
art.15 della L.R.11.12.2001, n.32;
art.50 commi 4 e 6 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e s.m.e i.

IL SINDACO

Premesso:

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal **terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016** e successivi;
-che in attuazione di quanto sopra, il C.D.P.C., con Ordinanza n.388 del 26.08.2016 disponeva per i "**Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)**";
-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...)**", con le seguenti Ordinanze:
-n.389 del 26.08.2016; -n.391 del 01.09.2016; -n.392 del 06.09.2016; -n.393 del 13.09.2016; -n.394 del 19.09.2016; -n.396 del 23.09.2016 e n.399 del 10.10.2016;

Dato atto:

-che con D.L. 17.10.2016, n.189 (convertito in Legge 15.12.2016, n. 229) ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l'"Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "**Roccafluvione AP**";

Considerato:

-che un "**secondo sisma** di devastante intensità" (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), verificatosi il giorno 26.10.2016, con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L.17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), con le relative ulteriori conseguenze;

-che il **Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016** provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

Considerato:

-che un **"terzo sisma** di devastante intensità" (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), verificatosi il giorno 30.10.2016, con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", stà interessando tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L. 17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016") e dal sisma del 26.10.2016, con le relative ulteriori conseguenze;

-che il **Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016** provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

-che in attuazione a quanto sopra il **C.D.P.C.** disponeva circa *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...) "*, con le seguenti Ordinanze:

-n.400 del 31.10.2016, n.405 del 10.11.2016, n.406 del 12.11.2016, n.408 del 15.11.2016, n.414 del 19.11.2016, n.415 del 21.11.2016, n.418 del 29.11.2016, n.422 del 16.12.2016, n.427 del 20.12.2016 e n.431 del 11.01.2017;

Considerato:

-che un **"quarto sisma** di devastante intensità" (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), verificatosi il giorno 18.01.2017 con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento"; ha ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dai sismi del 24.08.2016 (cfr. Allegato I al D.L. 17.10.2016, n.189 ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016") e del 26.10.2016 e 30.10.2016, con le relative ulteriori conseguenze;

-che il **Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017** provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

-che il **Consiglio dei Ministri con delibera del 10.02.2017** provvedeva a prorogare per ulteriori 180 giorni, quindi sino al 20.08.2017, la propria precedente delibera del 25 agosto 2016 con la quale veniva dichiarato lo **stato di emergenza sul territorio regionale**, a seguito degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

-che in attuazione a quanto sopra il **C.D.P.C.** disponeva circa *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico (...) "*, con le seguenti Ordinanze:

-n.436 del 22.01.2017, n.437 del 10.03.2017, n.441 del 21.03.2017, n.444 del 04.04.2017, n.454 del 22.05.2017, n.455 del 27.05.2017, n.460 del 15.06.2017, n.475 del 18.08.2017, n.484 del 29.09.2017, n.489 del 20.11.2017, n.495 del 04.01.2018, n.502 del 26.01.2018 e n.210 del 27.02.2018;

Considerato:

-che con **D.L. 20.06.2017, n.91** (convertito in **Legge 03.08.2017, n. 123**), all' art.16-sexies ad oggetto *"Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile"*, al comma 2 veniva disposto:

"2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità [...] la durata dello stato di emergenza [...] è prorogata fino al 28 febbraio 2018. [...]";

-che con **Delibera del Consiglio dei Ministri in data 22.02.2018 (G.U. n.52 del 03.03.2018)** al comma 1, veniva disposto:

*"1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017." pertanto **sino al 27 agosto 2018**;*

Visto

-il **D.L. 09.02.2017, n.8** (convertito in **Legge 07.04.2017, n. 45**) ad oggetto: *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"*,

-il **D.L. 24.04.2017, n.50** (convertito in **Legge 21.06.2017, n.96**) ad oggetto: *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*;

-il **D.L. 20.06.2017, n.91** (convertito in **Legge 03.08.2017, n. 123**) ad oggetto: *"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"*;

-il **D.L. 16.10.2017, n.148** (convertito in **Legge 04.12.2017, n.172**) ad oggetto: *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"*;

Tenuto conto:

- che il sindaco, con propria ordinanza n. 207 del 14.11.2016, acclarata al protocollo comunale al n. 10237, disponeva: *"(...)Dato atto che l'Ufficio Tecnico Comunale, con l'ausilio dell'Ing. D'Emidio Mario incaricato con Ordinanza n.195 prot. 9617 del 04/11/2016 e come da verbale riunione C.O.C. n.5 del 02/11/2016, e con il supporto del Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno nella figura dell'Ing. Scorza Luigi, ha individuato, con un primo elenco, le aree del*

territorio comunale dove i crolli sono diffusi e dove gli edifici pericolanti impongono la chiusura di interi isolati e alcune vie;

-Viste le planimetrie elaborate dall'Ufficio Tecnico Comunale, con l'ausilio dell'Ing. D'Emidio Mario incaricato con Ordinanza n.195 prot. 9617 del 04/11/2016 e come da verbale riunione C.O.C. n.5 del 02/11/2016, e con il supporto del Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno nella figura dell'Ing. Scorza Luigi, che individuano un primo elenco delle seguenti "zone interdette" del territorio comunale da dichiarare inaccessibili perché di massimo rischio:

(...)

ZONA 9

Nucleo abitativo frazione Gaico

(...)

DICHIARA

l'inaccessibilità per tutti i pedoni e i veicoli, non muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, delle aree del territorio comunale individuate nel punto precedente di questa ordinanza;

ORDINA

- a tutti i proprietari ed occupanti degli immobili ricompresi nelle aree di cui ai punti precedenti di lasciare le abitazioni e tutti gli edifici e di non farvi ritorno se non muniti di specifica autorizzazione e con accompagnamento del personale del Corpo Nazionale dei VV.FF. o delle Forze di Polizia;

- alla popolazione civile del comune di Roccafluvione in divieto di accedere nelle zone sopra individuate;

- a chiunque di rispettare obbligatoriamente e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile e di seguire le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell'esecuzione;

- il divieto di transito veicolare e pedonale sulle strade comunali e negli spazi pubblici che interessano suddette zone, dove si è già provveduto ad eseguire idoneo ed opportuno transennamento a tutela della pubblica incolumità;

- alla Polizia Municipale, con l'assistenza delle altre forze di Polizia e dei Carabinieri, di curare la tempestiva esecuzione e l'immediata diffusione, con ogni mezzo;

-che il sindaco, con propria ordinanza n. 35 del 14.02.2017, acclarata al protocollo comunale al n. 1142, disponeva ai proprietari:

"(...)

- Vista la nota della Sig.ra De Angelis Giovanna, proprietaria dell'immobile sito in questo Comune in Str. Gaico, acclarata al protocollo comunale n. 6853 del 31/08/2016, progressivo n. 095, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio, distinto al foglio n. 26 Particella n. 170, a seguito degli eventi sismici;

- Vista la nota del Sig. Ripani Biagio, proprietario dell'immobile sito in questo Comune in Str. Gaico, acclarata al protocollo comunale n. 11338 del 19/12/2016, progressivo n. 762, relativa alla verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio, distinto al foglio n. 26 Particella n. 171, a seguito degli eventi sismici;

(...)

- Vista la "Scheda Fast per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" n. 002 del 08/02/2017 redatta dai tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico ed acquisiti al protocollo comunale al n. 1027 del 09/02/2017 a seguito del sopralluogo disposto a seguito del sisma 26/30 ottobre e successivi

- SCHEDA FAST N. 002 -

con il seguente Esito FAST finale:

1. - ☐ Edificio AGIBILE;

2. - ☒ Edificio NON UTILIZZABILE;

3. - ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO;

4. - ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____;

(...)

ORDINA

- di provvedere, qualora fosse necessario, a transennare opportunamente la zona sottostante ed antistante l'edificio ed impedire, anche mediante segnalazioni, l'avvicinamento di persone a tutela della pubblica incolumità;

- di eseguire, sotto la guida di un tecnico abilitato, i lavori necessari per far riacquistare la piena agibilità all'edificio, fermo restando che nelle more di qualsiasi tipo di intervento l'immobile è da considerarsi inagibile.

I lavori d'urgenza necessari, relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e a tutela della pubblica e privata incolumità debbono avvenire:

- a perfetta regola d'arte e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e di polizia locale;

nel rispetto di tutte le norme di Legge incluso il Codice della Strada, anche al fine della sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

- a condizione che il traffico veicolare non venga interrotto;

- a condizione che venga ripristinato, dopo l'ultimazione dei lavori, lo stato dei luoghi. (...)"

Tenuto conto:

-dell'art.6 (Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali) dell'O.C.D.P.C. n.393 del 13.09.2016;

-della circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016;

-delle specifiche procedure tecnico operative del SogAtVVf n.3/2016 del 18.09.2016;

-della circolare del Soggetto Attuatore SOGAT n.15, prot.49617 del 24.09.2016;

Vista:

- la "Scheda Valutazione G.T.S. n. 006 del 15.05.2017 – CCR n. 2864", contenente: (omissis)

IDENTIFICATIVO MANUFATTO:

PROVINCIA Ascoli Piceno – COMUNE Roccafluvione

LOCALITA' Gaico

INDIRIZZO Fraz. Gaico-----NUM. snc-----

DATI CATASTALI Foglio 26 Mappa ----- Particella 170 - 171 ID Aggregato(Prot. Civile)-----

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE De Angelis - Ripani –

DESTINAZIONE D'USO Civile abitazione;

e con il seguente **PARERE DELLA COMMISSIONE:**

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE Motivazioni:
☒ SI - ☐ NO	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITO DAL GTS	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
☒ Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile	☐ P1(interv.min.) - ☐ P2(interv.med...imp.)- ☒ P3(interv.r)	☐ Occorre Gruppo Allargato
	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI - ☒ NO	

Note: Si tratta di un edificio in aggregato composto da 3 corpi strutturali.

La parte vs. ovest, compresa della parte centrale dell'aggregato, risultano in parte crollate e presentano lesioni strutturali molto gravi con parti fuori piombo. La restante parte verso est dell'aggregato, presenta lesioni passanti di minore entità, comunque grave vi è inoltre pericolo di caduta del comignolo in parte divolto.

(...)

- la "Scheda Valutazione G.T.S. "ampliata" n. 006 del 15.05.2017 – CCR n. ", (omissis)

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

- Vi sono danni di espulsione del materiale nelle parti alte della porzione dell'aggregato posto ad ovest compresa la parte centrale dello stesso (parte dell'aggregato da demolire).
- Nella parte est, vi sono evidenti danni strutturali di taglio verticali con pericolo di distacco della facciata (parte dell'aggregato da consolidare).

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE
Iniziato il 15/05/17 ore 18,00 Finito il 15/05/17 ore 19,00	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITO DAL GTS:	☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire
☒ Eseguire delimitazione perimetrale dell'immobile	☐ S (Smontaggio controllato) - ☒ D1(Demolizione Parziale.) –	☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio
☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	☐ D2(Demolizione Parziale.)-	
	Intervento Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI - ☒ NO	

Allegati al presente documento Num. All. 3 _____

☐ Scheda AeDES

☒ Report Fotografico

☒ Altro _____

catastale _____

Planimetria _____

Note:

Si consiglia lo smontaggio del comignolo e la posa in opera di chiavi e tiranti di cucitura della parete est dell'aggregato

(...)

Acclamate al prot. Protocollo comunale n. 4857 del 17/06/2017 e sottoscritte dai membri della commissione, costituita da rappresentanti: dei Vigili del Fuoco, Dipartimento Protezione Civile delle Marche e del Comune di Roccafluvione;

Tenuto conto:

-dell'art.5(Deroghe) dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016;

-dell'art.3(Procedure acceleratorie) dell'O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016;

-dell'art.6(Integrazioni all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.388 del 26 agosto 2016) dell'O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016;

-dell'art.5(Disposizioni concernenti il decreto legislativo n.50/2016 per attività e interventi urgenti) comma 1 lett.d) dell'O.C.D.P.C. n.394 del 19.09.2016;

-degli articoli: 8(Interventi di immediata esecuzione) comma 5, 15-bis(Interventi immediati sul patrimonio culturale) comma 1 e 34(Qualificazione dei professionisti) del D.L.17.10.2016, n.189 convertito in L. 15.12.2016, n.229;

-della circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot.CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016, ad oggetto: "Procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni)

-degli articoli: 31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 e 36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 19.04.2017, n.56;

Sentito:

- ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, l'ing. Tozzi Andrea, iscritto all'Elenco Speciale dei Professionisti ai sensi dell'art.34 (Qualificazione dei professionisti) del D.L. n.189/2016 convertito in L. n. 229/2016, che si è reso disponibile per la progettazione esecutiva per la messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà De Angelis - Ripani in località Gaico, e che ha presentato, con nota acclarata al protocollo comunale al n.8849 del 31.10.2017 e successivamente integrata con prot.n.9234 del 14.11.2017 e n.9834 del 30.11.2017, un **"Progetto di messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà De Angelis - Ripani in località Gaico di Roccafluvione"**, composto dai seguenti elaborati:

- Elab.A Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica;
- Elab.B Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Elenco prezzi;
- Stato di consistenza del fabbricato da demolire Tav1;
- Elaborati grafici progettuali Tav2 e Tav3;
- Dichiarazioni del progettista;

Dato atto:

-che il computo metrico prodotto è stato redatto sulla base del *"Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016"* (Ordinanza del Commissario del Governo n.7 del 14 dicembre 2016), il cui importo dei lavori risulta pari a € 30.460,30 (di cui oneri per la sicurezza pari a 8.066,94);

Considerato:

-che a seguito di richiesta di disponibilità ad assunzione in affidamento diretto dei lavori di cui trattasi ai sensi dell'art.36 c.2 l. a) del D.L. 50/2016 e s.m. e i. (prot. 9424 del 18.11.2017), l'operatore economico Impresa Cardola Sistemi e Strutture per le Costruzioni s.r.l. di Colonnella (TE), iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell'art.30 (Legalità e trasparenza) comma 6 del D.L. n.189/2016 convertito in L. n. 229/2016, ha offerto un ribasso del 5,0% (cinquevirgolazero per cento), prot.n. 9543 del 22.11.2017, e si è dichiarato disponibile ad eseguire immediatamente i lavori di che trattasi;

Considerato:

-che con Ordinanza Sindacale n.23 del 24.02.2018 prot. 1918, veniva ORDINATO:
(omissis)

01)-all'ing. Tozzi Andrea di Offida(AP), sulla base del *"Progetto di messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà De Angelis - Ripani in località Gaico di Roccafluvione"*, prot. n.8849 del 31.10.2017 e successivamente integrata con prot.n.9234 del 14.11.2017 e n.9834 del 30.11.2017 composto dai seguenti elaborati:

- Elab.A Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica;
- Elab.B Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Elenco prezzi;
- Stato di consistenza del fabbricato da demolire Tav1;
- Elaborati grafici progettuali Tav2 e Tav3;
- Dichiarazioni del progettista

a)-di valutare tutti gli adempimenti utili e necessari, ai fini del rispetto dell'art.93 (*Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e del D.L. 81/2008 (*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);

b)-di integrare, tenuto conto delle "Raccomandazioni per la realizzazione di Opere Provvisorie" del "SogAtVVF n.3/2016 del 18.09.2016", il progetto di cui al precedente punto "01", qualora ritenuto necessario, con un *"Piano di manutenzione"*;

02)-all'Impresa Cardola Sistemi e Strutture per le Costruzioni s.r.l. di Colonnella (TE)di:

a)-provvedere immediatamente alla esecuzione, in estensione della precedente ordinanza n. 35 del 14.02.2017, dei lavori di: *"messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà De Angelis - Ripani in località Gaico"* come da GTS n.06 del 15.05.2017 – CCR n. 2864", e da progetto esecutivo, come da precedente punto 01), a firma dell'ing. Mario D'Emidio di Ascoli Piceno;

b)-compilare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli "Allegati 1 e 2" al *"Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno"* nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016, nonché di valutare tutti gli adempimenti di competenza inerenti l'applicazione del D.L. 81/2008;

03)-all'ing. Tozzi Andrea di Offida(AP), di:

a)-procedere alla valutazione, direzione, rendicontazione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art.163(*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*);

b)-redigere il verbale che attesti la fine delle attività ed il conseguito ripristino dello stato di sicurezza della viabilità pubblica, corredato da foto dello stato "post operam".(cfr.Sog.AtVVF n.3/2016 del 18.09.2016)

Considerato:

-che successivi sismi di media intensità hanno nel tempo aggravato le condizioni dell'immobile sopra richiamato, già precarie e compromesse dal susseguirsi degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

-che il progettista Ing. Tozzi Andrea, con nota prot.3031 del 31/03/2018, nella relazione tecnica riferiva :” ...OMISSIS...In seguito a sopralluogo effettuato con l'impresa affidataria dei lavori in data 13/03/2018 si reputa che le condizioni degli edifici sono peggiorate sensibilmente rispetto alla data dei primi sopralluoghi, in quanto le zone coinvolte da crolli sono più ampie per quanto riguarda l'edificio per il quale era già prevista la demolizione (particella 170), le lesioni e lo spanciamiento della parete nord dell'edificio censito con la particella 171 si sono pericolosamente accentuate. Viste le condizioni attuali non si reputano più efficaci i presidi previsti e progettati in fase di progetto per la porzione da non demolire, pertanto si prescrive, al fine della pubblica incolumità, la demolizione totale del fabbricato. ...OMISSIS...”;

-che il progettista Ing. Tozzi Andrea, con nota prot.3031 del 31/03/2018, prontamente forniva gli elaborati progettuali contenenti le eventuali modifiche e varianti al progetto presentato;

Tenuto conto:

-che in data 10.04.2018, con verbale acclarato al prot.3627 del 21/04/2018, è stato pianificato ed eseguito sopralluogo congiunto con tecnici in rappresentanza del COMUNE, VVF, PROTEZIONE CIVILE e MiBACT;

-che in data 19.04.2018, con nota prot.3586 del 21/04/2018, il funzionario delegato per la PROTEZIONE CIVILE Marche condivideva ed approvava la tipologia di intervento stabilito dal verbale prot.3627 del 21/04/2018;

Dato atto:

-che il “Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 10/04/2018” prot.3627 del 21/04/2018, riporta che: *“Il sopralluogo è stato eseguito in quanto trattasi di immobile il cui avanzato stato di dissesto rappresenta un rischio indotto per la limitrofa casa, dichiarata agibile. Pur prendendo atto del precedente GTS del 15/05/2017, ad oggi, accertato ulteriore aggravio subito dall'immobile e preso atto delle dichiarazioni del progettista (Prot.3031 del 31/03/2018), se ne prescrive la totale demolizione, avendo cura di preservare gli elementi lapidei di particolare pregio. A tal fine si specifica, come da nota allegata alla presente, che la liberatoria del proprietario deve contenere espressamente la tipologia delle macerie che in questo caso risulteranno B e C. Il proprietario, se da il suo espresso assenso, le macerie di tipo B possono restare in loco assumendosene la custodia. L'impresa che eseguirà i lavori, nel caso il proprietario non desideri avere macerie sul posto, dovrà effettuare una sommaria cernita delle stesse, alla quale seguirà poi l'imballamento da parte di Picenambiente. Le schede di rilievo e selezione delle macerie verranno redatte dal funzionario di zona Arch. Cardamone o da un suo delegato, prima del trasporto ai depositi di Picenambiente.”;*

Considerato:

-che, alla luce di quanto sopra esposto, è da ritenersi superato il “Progetto di messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà De Angelis - Ripani in località Gaico di Roccafluvione”, presentato con nota prot. n.8849 del 31.10.2017 e successivamente integrata con prot.n.9234 del 14.11.2017 e n.9834 del 30.11.2017;

Ritenuto:

-doversi procedere alla redazione di un nuovo progetto esecutivo sulla base delle indicazioni esposte nel “Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 10/04/2018” e sopra riportato;

Tenuto conto:

-dell'art.5(Deroghe) dell'O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016;

-dell'art.3(Procedure acceleratorie) dell'O.C.D.P.C. n.389 del 28.08.2016;

-dell'art.6(Integrazioni all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.388 del 26 agosto 2016) dell'O.C.D.P.C. n.392 del 06.09.2016;

-dell'art.5(Disposizioni concernenti il decreto legislativo n.50/2016 per attività e interventi urgenti) comma 1 lett.d) dell'O.C.D.P.C. n.394 del 19.09.2016;

-degli articoli: 8(Interventi di immediata esecuzione) comma 5, 15-bis(Interventi immediati sul patrimonio culturale) comma 1 e 34(Qualificazione dei professionisti) del D.L.17.10.2016, n.189 convertito in L. 15.12.2016, n.229;

-della circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot.CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016, ad oggetto: “Procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni)

-degli articoli: 31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 e 36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 19.04.2017, n.56;

Tenuto conto:

-del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella Provincia di Ascoli Piceno” nelle attività di gestione dell'emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, trasmesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno con nota prot.39184 del 23.09.2016 ed acclarato al protocollo comunale al n.7949 del 23.09.2016;

Tenuto conto:

-della nota Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0044398 DEL 03.09.2016, recante: “Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche. Prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016. Tipologie di spese ammissibili” ed in particolare del punto “7. -Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta”;

-della nota Dipartimento della Protezione Civile prot.n. DIP/TERAG 16/0064447 del 23.11.2016, recante: “Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche. Prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016. Ulteriori tipologie di spese ammissibili”;

Dato atto:

-che trattasi di intervento di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto:

-l'art.163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) comma 6 del D.Lgs. n. 18.04.2016, n.50;

Visto:

- il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 "Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Sezione I – Adempimenti" e "Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche";
- la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- il D.M. 24 GENNAIO 1986 recante "Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche";
- il D.M. 14 gennaio 2008 recante "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni";
- il D.M. 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni";

Visto:

- il D.L. 9 aprile 2008, n.81 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto:

- l'art.15, comma 3, della L. 24.02.1992, m.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- gli articoli: 50, (Competenze del sindaco e del Presidente della provincia) commi 4 e 6, del D.Lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
- l'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;
- la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i..

Considerato:

- La nota SogAtVVF n.3/2016 del Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 della OCDPC 393/2016 ;

ORDINA

per quanto sopra visto e considerato, **di revocare l'Ordinanza Sindacale n. 35 del 14.02.2017**, riferita all'affidamento di lavori e servizi relativi alla "Messa in sicurezza di edificio pericolante su pubblica via di proprietà De Angelis - Ripani in località Gaico di Roccafluvione";

DEMANDA

al Responsabile del Procedimento amministrativo di provvedere agli adempimenti necessari alla risoluzione dell'affidamento di lavori e servizi relativi all'Ordinanza Sindacale n. 35 del 14.02.2017, di provvedere a dare attuazione a quanto indicato nel "Verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 10/04/2018" prot.3627 del 21/04/2018 sopra riportato e di valutare la congruità a quanto disposto da suddetto Verbale con il progetto di variante presentato dall'Ing. Tozzi Andrea con nota prot.3031 del 31/03/2018;

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- all'Impresa **Cardola Sistemi e Strutture per le Costruzioni s.r.l.** di Colonnella (TE);
(PEC: cardolasrl@legalmail.it)
- all'Ing. Tozzi Andrea di Offida(AP);
(PEC: andrea.tozzi2@ingpec.eu)
- all'ing. Teodorico Centobuchi - SEDE;

ed inoltre:

- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;
(pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)
 - alla Regione Marche – Servizio protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016
(e-mail: regione.marche.protciv@emarche.it)
 - alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia"
(e-mail: agi.sm@protezionecivile.it)
 - alla Regione Marche-Protezione Civile;
(pec: regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it)
 - al Servizio Vigilanza-Polizia Municipale, SEDE;
- affinché ne venga garantita la piena osservanza.

INFORMA

-Che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'Ing. Teodorico Centobuchi, dell'Ufficio Sisma presso l'Ufficio Tecnico comunale.

INFORMA INOLTRE

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roccafluvione, li 18.05/2018



IL SINDACO
Rag. Francesco Leoni

N.B. La presente viene inviata, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett.c del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. esclusivamente a mezzo posta elettronica: ☒ SI ☐ NO

P.zza Aldo Moro n.4-63049 Roccafluvione (AP)

tel. 0736/365131-365215 Fax.0736/365202

E-mail: segreteria@comune.roccafluvione.ap.it

E-mail **certificata**: comune.roccafluvione@emarche.it